



**A. R. D. E .L.**

# **Osservatorio**

*“disposizioni legislative, direttive e chiarimenti ministeriali;  
adempimenti e scadenze”*

*Numero 08/2009  
Giugno 2009*

*Scadenziario Settembre 2009*

A cura del *Dott. Francesco Bruno*



## **SOMMARIO**

- Bilancio di previsione
- Patto di stabilità interno
- Contabilità e regole di gestione
- Procedimento amministrativo
- Entrate
- Spesa
- Servizi
- Lavori pubblici
- Pubblico impiego
- Contratti e appalti
- Società pubbliche
- Imposta sul valore aggiunto (IVA)

## Bilancio di previsione

### Pubblicazione

**1.** A decorrere dal 1° gennaio 2010, il bilancio di previsione pur continuando ad essere pubblicato, in estratto, dalle sole province e comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, su almeno due giornali quotidiani aventi particolare diffusione nel territorio di competenza, nonché su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su un periodico, deve essere pubblicato, da tutti gli enti, sul proprio sito informatico (*art. 6, legge 25 febbraio 1987, n. 67, e D.P.R. 15 febbraio 1989, n. 90; art. 32, c. 2, legge 18 giugno 2009, n. 69, in Suppl. ord. n. 95 alla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009*).

**1.1.** Con D.M. sono stabilite le modalità applicative.

**1.2.** L'obbligo di pubblicazione può essere assolto anche mediante l'utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni (*art. 32, c. 3*).

**1.3.** Al fine di facilitare l'accesso alle pubblicazioni, il Cnipa realizza e gestisce un portale di accesso ai siti (*art. 32, c. 4*).

**1.4.** A decorrere dal 1° gennaio 2013, le uniche pubblicazioni del bilancio saranno quelle sui siti informatici dell'ente e perderà effetto ogni pubblicazione cartacea. (*art. 32, c. 5*).

**1.5.** È facoltà degli enti di integrare la pubblicità sulla stampa quotidiana.

### Certificazione

**1.** Con comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, sono rese note le ditte che hanno ricevuto l'omologazione per i certificati di bilancio 2009.

## Patto di stabilità interno

### Obiettivo del saldo programmatico 2009

**1.** Per il solo anno 2009 ed in presenza dei requisiti di cui al punto successivo, non sono contabilizzati nei saldi utili le somme destinate a:

a) pagamenti in conto residui per spese di investimento, regolarmente impegnate, effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa;

b) pagamenti per spese in conto capitale, regolarmente impegnate, effettuati nei limiti dei minori interessi passivi conseguenti alla riduzione dei tassi d'interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi, (minori interessi con i quali sono finanziate le spese), se non già conteggiati nel bilancio di previsione;

c) pagamenti per spese in conto capitale relative ad investimenti per la tutela della sicurezza pubblica ed interventi temporanei e straordinari di carattere sociale diretti ad alleviare gli effetti della crisi economica, effettuati anche in conto residui per debiti pregressi, nel limite di spesa complessivo, per tutti gli enti locali, di 150 milioni di euro. (*art. 7quater, c. 1, aggiunto al D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, dalla legge di conversione 9 aprile 2009, n. 33*)

**1.1.** Le modalità di attuazione della disposizione di cui al precedente punto, lett. c), avrebbero dovuto essere dettate con D.M. da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge 33/2009.

**1.2.** La deroga alla contabilizzazione nei saldi utili 2009 dei pagamenti di cui al precedente punto 5. si applica a condizione che:

- sia stato rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2007 (*art. 7quater, c. 2, lett. a*)

- il rapporto dipendenti/popolazione sia inferiore alla media nazionale per classe demografica (*art. 7quater, c. 2, lett. b*)

- gli impegni di spesa corrente, al netto degli adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario, siano non superiori alla media del triennio 2005-2007 (*art. 7quater, c. 2, lett. c*)

- i pagamenti da effettuare rientrino nei limiti degli importi autorizzati dalla regione di appartenenza (*art. 7quater, c. 3*)

**1.3.** Al fine di pervenire alla determinazione del limite di pagamenti autorizzati, gli enti locali devono aver dichiarato, entro il 30 aprile 2009, all’Anci, all’Upi e alla regione, l’entità dei pagamenti da effettuare.

**1.4.** La regione dovrebbe aver definito e comunicato agli enti locali, entro il 31 maggio 2009, l’ammontare dei pagamenti che possono essere esclusi dal saldo, rideterminando, a sua volta, l’obiettivo programmatico 2009 per un ammontare pari all’entità complessiva degli importi autorizzati.

**1.5.** Le modalità di certificazione dell’esclusione dal saldo utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno saranno contenute nel decreto degli adempimenti sul monitoraggio semestrale (*allegato A, D.M. 15 giugno 2009, n. 67496*).

**2.** Per gli enti locali che hanno approvato il bilancio 2009 entro il 10 marzo 2009, restano escluse sia dal saldo finanziario 2007 preso a base di riferimento che dal saldo di gestione 2009, le riscossioni derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici, gli accertamenti derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate nei mercati regolamentari, nonché le riscossioni derivanti da alienazioni di patrimonio immobiliare, se le predette riscossioni e gli accertamenti sono destinati alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito (*art. 7quater, c.10, aggiunto al D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, dalla legge di conversione 9 aprile 2009, n.33*)

**2.1.** Gli enti potranno, tuttavia, procedere all’aggiornamento del bilancio 2009, apportando le variazioni conseguenti all’intervenuta soppressione della norma ed includendo, quindi, nel saldo finanziario 2007 e nel saldo di gestione 2009 le riscossioni e gli accertamenti prima esclusi (*allegato A, D.M. 15 giugno 2009, n. 67496*).

## **Il monitoraggio e le verifiche 2009**

**1.** Per il triennio 2009-2011 le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono migliorare il saldo finanziario tendenziale di comparto, in termini di competenza mista, determinando l’obiettivo da raggiungere. (*art.77 bis, c. 6 e 7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

**1.1.** Il prospetto dimostrativo dell’obiettivo determinato per ciascun ente è definito con decreto ministeriale. (*art.77 bis, c.14*).

**2.** Con D.M. Ragioneria generale dello Stato 15 giugno 2009, n. 67496 sono stati approvati i prospetti con le modalità di calcolo per la determinazione del concorso alla manovra 2009.

**2.1.** I prospetti devono essere trasmessi al ministero economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello Stato, utilizzando esclusivamente il sistema web nel sito [www.pattostabilita.rgs.tesoro.it](http://www.pattostabilita.rgs.tesoro.it), entro 30 giorni dalla data di pubblicazione in G.U. del D.M. di cui al punto 2.

**2.2.** La mancata trasmissione nei modi e nei tempi indicati costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.

## **Contabilità e regole di gestione**

### **Indicatori di tempestività dei pagamenti**

**1.** A decorrere dal 1° gennaio 2009 deve essere determinato e pubblicato, con cadenza annuale, sul sito internet dell’ente o con altre forme idonee un indicatore dei tempi medi

di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, con riferimento all'esercizio finanziario precedente. (art. 23, c. 5, lett. a, legge 18 giugno 2009, n. 69).

**1.1.** Le modalità di attuazione dell'obbligo informativo sono definite con D.M. da adottare entro il 3 agosto 2009. (art. 23, c. 6).

## Procedimento amministrativo

### Tempi di conclusione

**1.** Entro il 3 luglio 2010, gli enti locali devono adeguare i termini dei procedimenti amministrativi di propria competenza, rimodulando la durata prevista nei regolamenti e negli atti correlati. (art. 7, c. 3, legge 18 giugno 2009, n. 69).

**1.1.** Rispetto al termine generale di 30 giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi, può essere previsto un termine di 90 giorni per specifici provvedimenti da individuare. (art. 2, c. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo sostituito dall'art. 7, c. 1, lett. b, legge 18 giugno 2009, n. 69).

**1.2.** Nei casi in cui lo richieda la natura degli interessi pubblici tutelati e la particolare complessità del procedimento, il termine può superare i 90 giorni ma non può, comunque, eccedere i 180 giorni. (art. 2, c. 4, legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo sostituito dall'art. 7, c. 1, lett. b, legge 18 giugno 2009, n. 69).

**2.** Dal 4 luglio 2010, salvo diversa specifica disposizione legislativa e le fattispecie regolamentate a 90 o 180 giorni di cui al precedente punto 1, i procedimenti amministrativi devono concludersi entro il termine di 30 giorni (art. 2, c. 2, legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo sostituito dall'art. 7, c. 1, lett. b, legge 18 giugno 2009, n. 69; art. 7, c. 3, legge 18 giugno 2009, n. 69).

**2.1.** I termini per la conclusione del procedimento, sempre mediante l'adozione di un provvedimento espresso, decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento dell'istanza (art. 2, c. 1 e 6).

**2.2.** La sospensione dei termini per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni può intervenire una sola volta (art. 2, c. 7).

**2.3.** Il ricorso al Tar contro il silenzio inadempienza dell'amministrazione, senza necessità di diffida, può essere proposto entro un anno dalla scadenza dei termini (art. 2, c. 8).

**3.** Per l'attività consultiva, viene ridotta da 45 a 20 giorni dalla richiesta il termine entro il quale la pubblica amministrazione è tenuta a rendere parere ad essa obbligatoriamente richiesto (art. 16, c. 1, legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo modificato dall'art. 8, c. 1, lett. a, legge 18 giugno 2009, n. 69).

**3.1.** I pareri sono trasmessi con mezzi telematici (art. 16, c. 5).

**4.** La mancata emanazione del provvedimento entro il termine impone all'amministrazione il risarcimento del danno cagionato in conseguenza dell'inosservanza colposa o dolosa della conclusione del procedimento (art. 2bis, c. 1, legge 7 agosto 1990, n. 241, aggiunto dall'art. 7, c. 1, lett. c, legge 18 giugno 2009, n. 69).

**4.1.** L'inadempienza costituisce, altresì, elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale e di esso si tiene conto al fine della corresponsione della retribuzione di risultato (art. 2, c. 9, legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo sostituito dall'art. 7, c. 1, lett. b, legge 18 giugno 2009, n. 69; art. 7, c. 2, legge 18 giugno 2009, n. 69).

### Pubblicazione dati e notizie

**1.** A decorrere dal 1° gennaio 2009 devono essere determinati e pubblicati, con cadenza annuale, sul sito internet dell'ente o con altre forme idonee i tempi medi dei procedimenti con riferimento all'esercizio finanziario precedente (art. 23, c. 5, lett. b, legge 18 giugno 2009, n. 69).

## Conferenza di servizi

**1.** La conferenza di servizi può svolgersi per via telematica (*art. 14ter, c. 1, legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo modificato dall'art. 9, c. 1, legge 18 giugno 2009, n. 69*).

**1.1.** Alla conferenza di servizi sono convocati, senza diritto di voto, i proponenti il progetto da discutere e possono partecipare i concessionari e i gestori di pubblici servizi coinvolti, nonché le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure agevolative (*art. 14ter, c. 2bis e 2ter, legge 7 agosto 1990, n. 241, aggiunti dall'art. 9, c. 2, legge 18 giugno 2009, n. 69*).

## Piccoli comuni

**1.** Qualora una pubblica amministrazione richieda a Comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti atti, documenti, provvedimenti, dati o informazioni già nella disponibilità di altri enti pubblici, gli uffici comunali di riferimento sono tenuti a comunicare soltanto presso quali enti, amministrazioni o uffici siano disponibili (*art. 11, c. 3, legge 18 giugno 2009, n. 69*).

## Entrate

### Trasferimenti statali

**1.** I trasferimenti statali alle comunità montane sono ridotti di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. (*art.76, c.6 bis, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

**1.1.** Con D.M. 3 giugno 2009 si è provveduto all'attuazione della riduzione, intervenendo prioritariamente sulle comunità che si trovano ad una altitudine media inferiore a 750 mt. s.l.m. (*in G.U. n. 142 del 22 giugno 2009*).

**1.2.** I trasferimenti statali già erogati alle comunità montane disciolte sono assegnati agli enti che subentrano nei rapporti giuridici delle stesse. (*art. 2 bis, aggiunto al D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, dalla legge di conversione 4 dicembre 2008, n. 189*).

**1.3.** Le spettanze 2009 delle comunità montane saranno determinate e portate a conoscenza ad intervenuta emanazione del D.M. che fissa le modalità di distribuzione della riduzione di 30 milioni di euro disposta dall'art. 6bis del D.L. 112/2008 e ad avvenuta comunicazione, da parte delle regioni, delle comunità montane non soppresse e degli enti subentranti a quelle soppresse (*comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 18 marzo 2009*).

**2.** La minore imposta accertata dall'anno 2008 dai comuni per effetto dell'esenzione dall'Ici delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, unitamente a quella dell'abrogata ulteriore detrazione introdotta dalla legge finanziaria 2008, sarà compensata da trasferimento statale. (*art.1, c.4, D.L. 27 maggio 2008, n.93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n.126*).

**2.1.** Il fondo per l'anno 2009 a favore dei comuni a titolo di compensazione è di 2.604 milioni, rispetto ai 2.864 dell'anno 2008.

**2.2.** Criteri e modalità per l'erogazione dei rimborsi sono stati stabiliti con decreto ministeriale 23 agosto 2008. (*in G.U. n.216 del 15 settembre 2008*), modificato e integrato con D.M. 9 dicembre 2008. (*in G.U. n. 263 del 16 dicembre 2008*).

**2.3.** La certificazione del minor gettito accertato deve essere trasmessa al ministero dell'interno entro il 30 aprile 2009. (*art.77 bis, c.32, D.L. 25 giugno 2008, n.112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133*).

**2.4.** La certificazione sottoscritta dal responsabile dell'ufficio tributi, dal segretario comunale e dall'organo di revisione, deve essere trasmessa, per la verifica della veridicità, alla Corte dei conti. (*art.2, c.6 e 7, D.L. 7 ottobre 2008, n.154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189; D.M. 1 aprile 2009*).

**2.5.** La verifica della veridicità compete alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che non potranno che pervenire ad una verifica di attendibilità, esaminando i dati finanziari dei comuni, ossia ad una valutazione qualificata del grado di oggettiva attendibilità della quantificazione del mancato gettito accertato e certificato (*deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 4 giugno 2009, n. 8*).

**2.6.** Il trasferimento compensativo riconosciuto quale prima anticipazione a ciascun comune sarà erogato, entro e non oltre il 15 giugno 2009, in misura pari al 50% dell'importo attestato con la certificazione di cui al D.M. 15 febbraio 2008 quale gettito Ici riscosso per l'anno 2007 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale. (*D.M. 8 giugno 2009, in G.U. n. 135 del 13 giugno 2009*)

**2.7.** Con provvedimento del 15 giugno 2009 è stato disposto il primo rimborso dell'Ici per l'anno 2009 (*comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale 17 giugno 2009*).

**3.** Dall'anno 2001, i minori introiti relativi all'Ici per effetto dei minori imponibili derivanti dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, sono compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali. (*art.64, c.1, legge 23 dicembre 2000, n.388*).

**3.1.** L'aumento dei trasferimenti statali interviene se i minori introiti sono superiori a euro 1.549,37 ed allo 0,50% della spesa corrente prevista per ciascun anno.

**3.2.** Qualora per effetto della determinazione definitiva della rendita catastale dei fabbricati di categoria D dovesse derivare un introito superiore, almeno del 30%, rispetto a quello conseguito prima dell'autodeterminazione, i trasferimenti erariali di parte corrente sono ridotti in misura pari a tale eccedenza. (*art.64, c.2*).

**3.3.** La riduzione si attua e permane a decorrere dall'anno successivo a quello in cui la determinazione della rendita catastale è divenuta definitiva, anche a seguito della definizione dei ricorsi.

**3.4.** Con decreto Ministero interno 1 luglio 2002, n.197, sono disciplinati i criteri e le modalità per l'erogazione dei trasferimenti erariali aggiuntivi e per la riduzione nei casi di cui al precedente punto. (*in G.U. n.214 del 12 settembre 2002*).

**3.5.** Al fine di ottenere il contributo statale, i comuni interessati, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata, devono inviare al Ministero interno, per il tramite degli uffici territoriali del Governo, apposita certificazione attestante il minor gettito Ici.

**3.6.** A decorrere dall'anno 2007, il termine del 30 giugno per l'invio della certificazione è perentorio, a pena di decadenza dell'assegnazione del trasferimento. (*art.1, c.712, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

**3.7.** Analoga certificazione, relativa al maggior gettito, deve essere presentata dai comuni per i quali deve procedersi alla riduzione dei trasferimenti.

**3.8.** Il trasferimento statale assegnato viene rideterminato, per tutti gli anni in riferimento, a seguito della revisione in aumento dei criteri di determinazione della rendita catastale degli opifici e degli immobili costruiti per l'esercizio di attività industriali o commerciali. (*art.1, c.540, legge 30 dicembre 2004, n.311*).

**3.9.** La certificazione per l'anno 2008 deve essere presentata solo se è avvenuta una variazione rispetto alla precedente, ovvero in caso di perdita accertata e non certificata e non deve essere asseverata dall'organo di revisione (*comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 3 giugno 2009*).

**3.10.** I comuni che hanno presentato certificazione e non hanno subito ulteriori perdite non devono presentare ulteriori richieste, in quanto l'importo attribuito consolida nei trasferimenti erariali.

**4.** Con D.M. 26 maggio 2009 sono stati confermati i modelli di certificato dello scorso anno che unioni di comuni e comunità montane devono presentare al ministero

dell'interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, direzione centrale della finanza locale, sportello unioni, per la richiesta di contributo erariale, sugli appositi fondi a ciò destinati per l'anno 2009, nei casi di:

- a) unioni di comuni costituitosi a decorrere dal 1° gennaio 2009;
- b) unioni di comuni già istituite, nel caso sia variato nell'anno 2009 il numero dei comuni che costituiscono le stesse unioni;
- c) unioni di comuni già istituite, nel caso sia variato nell'anno 2009 il numero dei servizi;
- d) comunità montane che hanno iniziato ad esercitare nell'anno 2009, in sede di primo conferimento, servizi comunali in forma associata;
- e) comunità montane che già esercitano in forma associata servizi comunali, nel caso sia variato nell'anno 2009 il numero dei servizi conferiti da esercitare o sia cessato l'esercizio;
- f) unioni di comuni e comunità montane che esercitano in forma associata servizi comunali, ai fini della rideterminazione triennale del contributo erariale. (*in G.U. n.135 del 13 giugno 2009*)

**4.1.** Il termine per la presentazione delle certificazioni è fissato al 30 settembre 2009. (*art.2, c.6, D.M. 1 ottobre 2004, n.289*).

**4.2.** Qualora non vi sono modifiche rispetto alla certificazione presentata nel 2008, gli enti devono inviare soltanto una nota di conferma dei servizi associati.

**5.** Con D.M. 11 giugno 2009 è stato ripartito tra le regioni e le province autonome il fondo di € 103.291.000,00 per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2009/2010 (*in G.U. n. 142 del 22 giugno 2009*).

## Spesa

### Spese di funzionamento

**1.** Possono essere acquistati direttamente sul mercato i servizi originariamente prodotti all'interno dell'ente, a condizione di ottenere economie di gestione e nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza (*art. 6bis, c. 1, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, aggiunto dall'art. 22, c. 1, legge 18 giugno 2009, n. 69*).

### Contratti di collaborazione

**1.** Il ricorso a conferimenti di incarico a soggetti esterni, con contratti di lavoro autonomo occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa, per sopperire ad esigenze cui non può farsi fronte con personale in servizio, è condizionato alla sussistenza dei seguenti presupposti:

- la corrispondenza dell'oggetto della prestazione alle competenze attribuite all'ente dall'ordinamento e ad obiettivi e progetti specifici determinati;
- la coerenza con le esigenze di funzionalità dell'ente;
- l'accertata impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane al proprio interno, per mancanza di professionalità necessarie o impossibilità di attribuire a quelle esistenti ulteriori compiti;
- la natura temporanea della prestazione;
- l'alta qualificazione delle professionalità richieste;
- la determinazione della durata, del luogo, dell'oggetto e del compenso della collaborazione;
- la particolare e comprovata specializzazione universitaria dell'incaricato. (*art.7, c.6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, nel testo sostituito dall'art. 46, c.1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e modificato dall'art. 22, c. 2, legge 18 giugno 2009, n. 69*).

**1.1.** Ai predetti principi devono essere adeguati i regolamenti anche per le collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, di cui all'art. 110, c.6, del D.Lgs. 18 ago-

sto 2000, n.267.(art.7, c.6 ter, nel testo aggiunto al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, dall'art.32, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

**1.2.** Il conferimento degli incarichi di collaborazione deve essere effettuato sulla base di selezioni comparative, le cui procedure devono essere disciplinate con regolamento e rese pubbliche. (art.7, c.6 bis, nel testo aggiunto al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, dall'art.32, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

**1.3.** Sono esclusi dal precetto di cui ai punti precedenti i componenti degli organi di controllo interno, dei nuclei di valutazione e degli organismi di monitoraggio degli investimenti. (art.7, c.6 quater, aggiunto al D.Lgs 30 marzo 2001, n.165, dall'art.3, c.77, legge 24 dicembre 2007, n.244).

**1.4.** Sono, altresì, escluse le collaborazioni meramente occasionali (quali la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili) che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae", con compenso di modica entità.

**1.5.** Con l'esclusione delle collaborazioni meramente occasionali, di cui al punto precedente, e degli incarichi per componenti degli organi di controllo interno, dei nuclei di valutazione e degli organismi di monitoraggio degli investimenti, le previsioni normative per il ricorso a collaborazioni esterne si applicano a tutte le tipologie di incarichi di lavoro autonomo, a prescindere dal contenuto della prestazione (studio, ricerca, consulenza o altro) e dalla tipologia contrattuale (occasionale o coordinata e continuativa).

**1.6.** La particolare e comprovata specializzazione universitaria di norma richiesta per le collaborazioni esterne, riconduce al possesso della laurea specialistica rilasciata dal nuovo ordinamento universitario, ferma restando l'equiparazione prevista per la laurea del vecchio ordinamento, oppure al possesso della laurea triennale integrata da percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, finalizzati alla specializzazione richiesta.

**1.7.** Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria per attività che devono essere svolte da:

- professionisti iscritti in ordini o albi;
- soggetti che operino nel campo dell'arte o dello spettacolo;
- soggetti che operano nel campo dei mestieri artigianali;
- soggetti che operano nel campo dell'attività informatica;
- soggetti che operano a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro.

## Servizi

### Politiche e servizi dell'asilo

**1.** Con D.M. interno 8 maggio 2009, sono stati assegnati i finanziamenti, per l'anno 2009, agli enti locali che hanno attivato i servizi di accoglienza alla data del 1° gennaio 2009 (in G.U. n. 132 del 10 giugno 2009).

### Tutela delle persone anziane

**1.** Ai fini della prevenzione degli effetti sulla salute delle ondate di calore, i comuni sono tenuti a trasmettere ai servizi sanitari regionali ed alle aziende sanitarie locali gli elenchi anagrafici della popolazione residente di età pari o superiore a 65 anni, aggiornati alla data dell'1 aprile 2009 (ordinanza ministero lavoro, salute e politiche sociali, 26 maggio 2009, in G.U. n. 126 del 3 giugno 2009).

**1.1.** La periodicità dei successivi aggiornamenti degli elenchi sarà definita da ciascuna regione.

### Trasporto pubblico locale

**1.** Un fondo di 113 milioni di euro, per l'anno 2008, di 130 milioni di euro, per l'anno 2009 e di 110 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2010 e 2011, è destinato alla promozione e sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale i cui interventi saranno individuati con D.M. (art. 63, c. 12, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ).

**1.1.** Con D.M. 16 febbraio 2009, sono state impartite le direttive in merito alla presentazione delle istanze di finanziamento e stabiliti i criteri di selezione dei progetti per i settori di intervento finanziabili (in G.U. n. 126 del 3 giugno 2009).

**1.2.** Il finanziamento di nuovi interventi, nella misura massima del 60% del costo, è subordinato all'esistenza di parcheggi di interscambio, ovvero alla loro realizzazione.

**1.3.** Con D.M. 11 maggio 2009, sono individuate le specifiche tecniche della documentazione istruttoria da produrre a corredo dell'istanza di finanziamento. (in G.U. n. 126 del 3 giugno 2009).

### **Inizio attività**

**1.** L'esercizio di attività di impianti produttivi di beni e servizi e di prestazioni di servizi, può essere avviato alla data della presentazione della dichiarazione di inizio attività, senza attendere i 30 giorni previsti (art. 19, c. 2, legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo integrato dall'art. 9, c. 4, legge 18 giugno 2009, n. 69).

**1.2.** Se l'amministrazione dovesse rilevare la mancanza delle condizioni di legge, può vietare la prosecuzione dell'attività nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione della Dia (art. 19, c. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo modificato dall'art. 9, c. 5, legge 18 giugno 2009, n. 69)

### **Ambiente**

**1.** Entro il 30 giugno 2010 il governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi in materia ambientale (art. 12, legge 18 giugno 2009, n. 69).

### **Sviluppo del turismo**

**1.** Il dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della presidenza del consiglio dei ministri può stipulare protocolli di intesa con gli enti locali per le finalità di sviluppo del settore del turismo (art. 1, c. 1228, legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel testo sostituito dall'art. 18, legge 18 giugno 2009, n. 69).

**1.1.** È confermato il co-finanziamento delle iniziative e dei progetti in 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

### **Buone prassi**

**1.** L'individuazione e le modalità di diffusione di buone prassi per le funzioni ed i servizi degli enti territoriali sono rinviate ad accordi da stipularsi (art. 23, c. 4, legge 18 giugno 2009, n. 69).

### **Pubblicazione dati e notizie**

**1.** A decorrere dal 1° gennaio 2009 devono essere determinati e pubblicati, con cadenza annuale, sul sito internet dell'ente o con altre forme idonee i tempi medi di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente (art. 23, c. 5, lett. b, legge 18 giugno 2009, n. 69).

**2.** A decorrere dal 1° gennaio 2010, l'obbligo di pubblicità legale di atti e provvedimenti amministrativi si intende assolto con la pubblicazione sul sito informatico dell'ente obbligato (art. 32, c. 1, legge 18 giugno 2009, n. 69).

**2.1.** L'obbligo di pubblicazione può essere assolto anche mediante l'utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni (art. 32, c. 3).

**2.2.** Al fine di facilitare l'accesso alle pubblicazioni, il Cnipa realizza e gestisce un portale di accesso ai siti (art. 32, c. 4).

**2.3.** A decorrere dal 1° gennaio 2013, le uniche pubblicazioni di atti e provvedimenti saranno quelle sui siti informatici dell'ente e perderà effetto ogni pubblicazione cartacea. (*art. 32, c. 5*).

**2.4.** È facoltà degli enti di integrare la pubblicità sulla stampa quotidiana.

**2.5.** È fatta salva la pubblicità sulla G.U. della Repubblica Italiana e della U.E. nonché sul sito informatico del Ministero infrastrutture e trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici (*art. 32, c. 7*).

## **Relazioni con gli utenti**

**1.** Possono essere assegnate ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata, atte alla trasmissione di documentazione ufficiale (*art. 6, c. 2bis, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, aggiunto dall'art. 34, c. 1, lett. a, legge 18 giugno 2009, n. 69*).

**2.** Entro il 30 giugno 2009, gli enti che dispongono già di propri siti devono pubblicare sulla pagina iniziale un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino può rivolgersi ed assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche ed i servizi disponibili (*art. 54, c. 2ter, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, aggiunto dall'art. 34, c. 1, lett. b, legge 18 giugno 2009, n. 69*).

**3.** Entro il 31 dicembre 2009, gli enti che dispongono già di propri siti devono pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico, dotati di strumenti per la verifica a distanza, da parte del cittadino, dell'avanzamento delle pratiche (*art. 54, c. 2quater, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, aggiunto dall'art. 34, c. 1, lett. b, legge 18 giugno 2009, n. 69*).

## **Posta elettronica certificata**

**1.** Le pubbliche amministrazioni possono utilizzare la posta elettronica certificata oppure analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione e l'integrità del contenuto delle stesse, per le comunicazioni e le notificazioni ai propri dipendenti o a quelli di altra amministrazione pubblica, con effetto equivalente alla notificazione a mezzo posta. (*art. 16bis, c. 6, aggiunto al D.L. 29 novembre 2008, n. 185, dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2, nel testo modificato dall'art. 35, c. 2, lett. b, legge 18 giugno 2009, n. 69*).

## **Sistema pubblico di connettività**

**1.** Entro il 3 gennaio 2010, il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione predispone un programma biennale atto ad assicurare, entro il 31 dicembre 2010, l'adesione al sistema di tutte le p.a. (*art. 36, c. 3, legge 18 giugno 2009, n. 69*).

## **Lavori pubblici**

### **Edilizia pubblica**

**1.** Con D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59, è stato approvato il regolamento sui criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione estiva e invernale e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari (*in G.U. n. 132 del 10 giugno 2009*).

## **Pubblico impiego**

### **Razionalizzazione e organizzazione**

**1.** In presenza di acquisizioni sul mercato di servizi originariamente prodotti all'interno dell'ente, devono essere adottate le necessarie misure di congelamento dei posti e di temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e rideterminazione delle dotazioni organiche, di riallocazione e di mobilità del personale (*art. 6bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, aggiunto dall'art. 22, legge 18 giugno 2009, n. 69*).

**1.1.** L'organo di revisione è tenuto a vigilare sui processi attivati, evidenziando nei propri verbali i risparmi ottenuti.

**2.** Entro il 3 luglio 2009, con uno o più decreti legislativi, si provvederà alla realizzazione di un sistema unitario di interventi nel campo della formazione dei pubblici dipendenti, della riqualificazione del lavoro pubblico, dell'aumento della sua produttività, del miglioramento delle prestazioni e della qualità dei servizi, della misurazione dei risultati e dei costi, della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni. (art. 24, c. 1, legge 18 giugno 2009, n. 69).

### **Pubblicazione dati e notizie**

**1.** A decorrere dal 4 luglio 2009 devono essere pubblicati sul sito internet dell'ente le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici a uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali (art. 21, c. 1, legge 18 giugno 2009, n. 69).

**2.** A decorrere dal 4 luglio 2009 devono essere pubblicati sul sito internet dell'ente i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale strutturate, complessivamente, per articolazioni organizzative (art. 21, c. 1, legge 18 giugno 2009, n. 69).

### **Progressioni verticali**

**1.** Fermo restando le disposizioni finanziarie in materia di divieto di assunzione e la qualificazione giuridica, le progressioni verticali devono essere comunicate ai Centri per l'impiego entro 5 giorni dal loro verificarsi (nota ministero lavoro, salute e politiche sociali, direzione generale per il mercato del lavoro, 10 giugno 2009, prot. 13/SEGR/0008104).

### **Incentivi per la progettazione**

**1.** È modificata, nei casi di progettazione interna, la costituzione del fondo dove affluisce fino ad un massimo dello 0,50% (era 2%) dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro. ( art. 92, c.5, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nel testo sostituito dall'art. 1, c. 10 quater, aggiunto al D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, dalla legge di conversione 22 dicembre 2008, n. 201; art. 61, c. 7bis, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, aggiunto dall'art. 18, c. 4sexies, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2).

**1.1.** Con apposito regolamento sono stabiliti i criteri di ripartizione per ogni singola opera o atto di pianificazione, che tengano conto delle responsabilità professionali assunte dagli autori dei progetti e dei piani, nonché dagli incaricati della direzione dei lavori e del collaudo in corso d'opera.

**1.2.** Il gravame degli oneri accessori, ivi compresa la quota a carico degli enti, è ricompreso all'interno della quota lorda dello 0,50%.

**1.3.** L'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo.

**1.4.** La riduzione allo 0,50 dell'incentivo per la progettazione non ha effetto retroattivo e, pertanto, opera esclusivamente in relazione alle attività poste in essere successivamente al 1° gennaio 2009 (parere avvocatura generale dello Stato CS 13723/09 – Sez. IV).

## **Contratti e appalti**

### **Piccoli appalti pubblici**

**1.** dal 1° luglio 2009 è soppressa la norma che vietava la partecipazione alla medesima procedura di affidamento dei consorzi e dei consorziati per appalti di lavori inferiori ad un milione di euro e di beni e servizi per valore inferiore a 100 mila euro, qualora la stazione appaltante si avvallesse dell'esclusione automatica delle offerte (art. 17, legge 18 giugno 2009, n. 69).

2. Dal 1° luglio 2009 è soppressa la norma che vietava la partecipazione alla medesima procedura di affidamento dei consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e fra imprese artigiane e dei consorziati per appalti di lavori inferiori ad un milione di euro e di beni e servizi per valore inferiore a 100 mila euro, qualora la stazione appaltante si avvalsesse dell'esclusione automatica delle offerte (*art. 17, legge 18 giugno 2009, n. 69*).

## **Pubblicazione**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, gli atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica, oltre che essere pubblicati sulla stampa con le modalità previste dalla legge, devono essere pubblicati sul sito internet dell'ente (*art.32, c. 2, legge 18 giugno 2009, n. 69*).

**1.1.** Con D.M. sono stabilite le modalità applicative.

**1.2.** L'obbligo di pubblicazione può essere assolto anche mediante l'utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni (*art. 32, c. 3*).

**1.3.** Al fine di facilitare l'accesso alle pubblicazioni, il Cnipa realizza e gestisce un portale di accesso ai siti (*art. 32, c. 4*).

**1.4.** A decorrere dal 1° gennaio 2013, le uniche pubblicazioni di atti e provvedimenti saranno quelle sui siti informatici dell'ente e perderà effetto ogni pubblicazione cartacea. (*art. 32, c. 5*).

**1.5.** È facoltà degli enti di integrare la pubblicità sulla stampa quotidiana.

**1.6.** È fatta salva la pubblicità sulla G.U. della Repubblica Italiana e della U.E. nonché sul sito informatico del Ministero infrastrutture e trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici. (*art. 32, c. 7*).

## **Finanza di progetto**

1. Con determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 20 maggio 2009, n. 3, sono state approvate le linee guida per la redazione dei documenti di gara per le procedure previste dall'art. 153 del codice dei contratti pubblici (*in suppl. ord. n. 98 alla G.U. n. 145 del 25 giugno 2009*).

2. Con determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 20 maggio 2009, n. 4, sono state approvate le linee guida per l'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa alle procedure previste dall'art. 153 del codice dei contratti pubblici (*in suppl. ord. n. 98 alla G.U. n. 145 del 25 giugno 2009*).

## **Società pubbliche**

### **Partecipazione in società**

1. Possono essere costituite società solo se hanno per oggetto attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali o se producono servizi di interesse generale. (*art.3, c.27, legge 24 dicembre 2007, n.244, nel testo modificato dall'art. 71, c. 1, lett. b, legge 18 giugno 2009, n. 69*).

**1.1.** Analogamente per l'assunzione o il mantenimento, solo direttamente e non più indirettamente, di partecipazione, anche di minoranza, in società.

**1.2.** È rinviato dal 30 giugno 2009 al 31 dicembre 2010 il termine entro il quale gli enti locali devono cedere a terzi, con procedure ad evidenza pubblica, le società e le partecipazioni che non hanno i requisiti di cui al punto 1. (*art.3, c.29, nel testo modificato dall'art. 71, c. 1, lett. e, legge 18 giugno 2009, n. 69*).

2. Il mantenimento delle partecipazioni in società che presentino i presupposti di cui al punto 1 e l'assunzione di nuove partecipazioni devono formare oggetto di deliberazione motivata. (*art.3, c.28, legge 24 dicembre 2007, n. 244*).

## Organi di amministrazione

**1.** Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale partecipazione pubblica, chi ha ricoperto incarichi analoghi nei cinque esercizi precedenti ed ha chiuso in perdita tre esercizi consecutivi, intendendosi per tale chi ha registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni non riferibili a scelte gestionali. (*art.1, c.734, legge 27 dicembre 2006, n.296; art. 71, c. 1, lett. f, legge 18 giugno 2009, n. 69*).

**1.1.** La norma si riferisce sia alle società a totale o parziale capitale pubblico, sia agli enti ed alle aziende pubbliche, con la sola esclusione degli enti territoriali.

**1.2.** La perdita d'esercizio nei soggetti a contabilità privatistica è identificabile nel risultato negativo del conto economico, mentre nei soggetti a contabilità finanziaria deve riferirsi al disavanzo di competenza non coperto da un sufficiente avanzo di amministrazione.

**1.3.** Per gli esercizi anteriori al 2007, deve considerarsi rilevante soltanto la perdita che esprime un risultato di gestione negativo non conforme alla programmazione gestoria.

**1.4.** Nei casi in cui l'amministrazione abbia ereditato una situazione di bilancio fortemente negativa, il divieto di nomina non si applica qualora il risultato di esercizio sia pari o migliore di quello atteso.

**1.5.** Qualora nel corso dell'esercizio sopravvenga un onere imprevisto indipendente dalle scelte gestorie, ai fini del calcolo del risultato d'esercizio, la relativa posta passiva va ripartita su più esercizi.

## Diritto di accesso

**1.** Le norme sull'accesso ai documenti amministrativi si applica anche alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative (*art. 29, c. 1, legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo sostituito dall'art. 10, c. 1, lett. b, n. 1, legge 18 giugno 2009, n. 69*).

## Imposta sul valore aggiunto (IVA)

### Cessione aree a scomputo oneri urbanizzazione

**1.** Non è rilevante ai fini dell'imposta la cessione nei confronti dei comuni di aree o di opere di urbanizzazione a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione (*art. 51, legge 21 novembre 2000, n. 342*).

**1.1.** Le aree che possono formare oggetto di cessione non rilevante ai fini Iva sono quelle sulle quali devono essere realizzate opere di urbanizzazione primaria o secondaria (*risoluzione agenzia entrate, 21 febbraio 2003, n. 37/E*).

**1.2.** Assume rilevanza ai fini Iva la cessione di aree, pur a scomputo di oneri di urbanizzazione e in forza di convenzione di lottizzazione, sulle quali la società lottizzante non è tenuta a realizzare alcuna opera di urbanizzazione ed è acquisita dal comune per destinarla a finalità pubbliche o sociali (*risoluzione agenzia entrate, 4 giugno 2009, n. 140/E*).

## Memo

## Adempimenti e scadenze

---

### 2 Settembre - Mercoledì

#### **Rendiconto della gestione**

- Termine iniziale per la trasmissione alla sezione autonomie della Corte dei conti, da parte delle comunità montane, del rendiconto 2008 (*art. 227, c. 6, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; D.M. 24 giugno 2004; deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 23 aprile 2009, n. 5*)

### 21 Settembre - Lunedì

#### **Codifica dei conti pubblici**

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di agosto 2009, presso altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere i dati, entro lo stesso termine, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità liquide complessive. (*D.M. 14 novembre 2006*).

### 28 Settembre – Lunedì

#### **Rendiconto della gestione**

- Termine finale per la trasmissione alla sezione autonomie della Corte dei conti, da parte delle province e dei comuni, del rendiconto 2008 e della documentazione allegata. (*art.227, c.6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; D.M. 24 giugno 2004; deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 23 aprile 2009, n. 5*).

### 30 Settembre - mercoledì

#### **Trasferimenti statali**

- (Termine perentorio) Presentazione, da parte dei comuni che esercitano in forma congiunta i servizi di polizia locale, al ministero dell'interno, direzione centrale finanza locale, dell'attestazione contenente l'elenco degli impegni contabilmente assunti relativi al contributo assegnato. (*D.M. 23 dicembre 2003, in G.U. n.17 del 22 gennaio 2004*).

#### **Trasferimenti per stabilizzazione LSU**

- Istanza annuale al ministero lavoro e previdenza sociale per la prosecuzione dell'erogazione dell'incentivo connesso alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili autorizzati e ammessi a finanziamento, corredata da dichiarazione che i lavoratori assunti risultino ancora nella pianta organica. (*circolari ministero lavoro e previdenza sociale, direzione generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, 5 giugno 2007, n.6105, integrata con nota 19 luglio 2007, n.14/0007871, e 17 ottobre 2007, n.14*).

#### **Verifica di cassa**

- Terza verifica trimestrale ordinaria 2009, da parte dell'Organo di revisione, della cassa dell'Ente e della gestione dei servizi degli agenti contabili interni. (*art.223, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267*)

#### **Attuazione dei programmi**

- Deliberazione consiliare di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi 2009. (*art.193, c.2, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267*).

#### **Equilibrio di bilancio**

- Deliberazione consiliare di presa d'atto dell'equilibrio della gestione 2009 o di assunzione delle misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati facciano prevedere un disavanzo di amministrazione per squilibrio della gestione di competenza oppure dei residui. (*art.193, c.2, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267*).

#### **Disavanzo di amministrazione**

- Deliberazione consiliare per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio e dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2008.(*art.193, c.2, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267*).

#### **Programma triennale lavori pubblici**

- Redazione dello schema del programma triennale dei lavori pubblici 2010-2012 e del relativo elenco annuale 2010 o del suo aggiornamento, per la successiva deliberazione da parte della giunta entro il 15 ottobre 2009.(*D.M. 9 giugno 2005, in G.U. n.150 del 30 giugno 2005*).

#### **Parità e pari opportunità**

- Elaborazione, pubblicazione e distribuzione, da parte del dipartimento della funzione pubblica e del dipartimento per i diritti e le pari opportunità, di un rapporto annuale sulle azioni effettuate nella pubblica amministrazione nell'anno precedente e su quelle previste nell'anno in corso, sulla base delle relazioni rese dalle amministrazioni entro il 20 febbraio. (*direttiva presidenza consiglio dei ministri, dipartimento funzione pubblica, 23 maggio 2007, in G.U. n.173 del 27 luglio 2007*).

#### **Dichiarazione annuale Irap**

- Termine per la trasmissione, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, qualora l'ente non sia obbligato alla dichiarazione Iva. (*art.2, c.1 e 2 D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, nel testo modificato dall'art.37, c.10, lett. b, n.2, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248, e dall'art. 42, c. 7ter, lett. a e b, aggiunto al D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14*).

#### **Dichiarazione annuale IVA**

- Termine per la presentazione, soltanto in via telematica, della dichiarazione ai fini Iva. (*art.2, c.1, 2 e 3, art.3, c.1, e art.8, c.1, D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, nel testo modificato dall'art.37, c.10, lett. b, n.2 e lett. g, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248, e dall'art. 42, c. 7ter, lett. a, aggiunto al D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14*).

#### **Servizio idrico integrato**

- Presentazione relazione annuale al Cipe sull'attività di verifica dell'attuazione della direttiva per l'adeguamento delle tariffe per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione (*deliberazione Cipe, 18 dicembre 2008, n. 117/2008, in G.U. n. 71 del 26 marzo 2009*)

#### **Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni**

- Presentazione alla provincia della richiesta di partecipazione al riparto delle somme versate in tesoreria provinciale per violazioni alle norme in materia di affissione e pubblicità per le affissioni di manifesti politici dal 1° gennaio 2005 al 28 febbraio 2009, compiute in più comuni della stessa provincia (*art. 42bis, aggiunto al D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14*)